

Prot. n. 10/2010

**A tutti i Direttori degli Enti di gestione dei Parchi e delle  
Riserve Naturali del Lazio:**

Ente Roma Natura  
Via Gomenizza n. 81 – 00195 Roma

Parco Naturale Appia Antica  
Via Appia Antica n. 42 – 00179 Roma

Parco Naturale di Bracciano-Martignano  
Via Aurelio Saffi n. 4A – 00062 Bracciano

Parco Naturale dei Castelli Romani  
Via Cesare Battisti n. 5 – 00040 Rocca di Papa

Parco Naturale dei Monti Lucretili  
Viale Petrocchi s.n.c. – 00018 Palombara sabina

Parco Naturale dei Monti Simbruini  
Via dei Prati n. 5 – 00020 Jenne

Parco Naturale Riviera di Ulisse  
Via Annunziata n. 21 – 04024 Gaeta

Parco Naturale dei Monti Aurunci  
Viale Glorioso s.n.c. – 04020 Campodimele (LT)

Parco Suburbano della Valle del Treja  
Via Roma n. 1/3 – 00060 Mazzano Romano

Parco di Marturanum  
Piazza Marconi n. 21 – 01010 Barbarano Romano

Parco Urbano della Antichissima Città di Sutri  
Piazza del Comune n. 32 – 01015 Sutri

## **CIRCOLO TERRITORIALE DI ROMA**

Via Orte n. 12 – 00189 Roma  
Tel. 333 9797338 – Fax 06 33263014  
E-mail [vas.roma@alice.it](mailto:vas.roma@alice.it)

Parco Archeologico dell'Inviolata  
Via Roma n. 145 – 00012 Guidonia Montecelio

Parco Naturale di Veio  
Via Felice Cavallotti n. 18 – 00063 Campagnano

Riserva Naturale del Lago di Vico  
Via Regina Margherita n. 2 – 01032 Caprarola

Riserva naturale del Lago di Posta Fibreno  
Via Dova n. 1 – 03030 Posta Fibreno (FR)

Riserva Naturale di Macchiatonda  
Castello di Santa Severa – 00058 Santa Marinella

Riserva Naturale di Monte Rufeno  
Piazza Santa Maria Maddalena n. 1 – 01021 Acquapendente

Riserva Naturale dei Laghi Lungo e Ripasottile  
Via Alessandro Manzoni n. 10 – 02100 Rieti

Riserva Naturale di Tor Caldara  
Via di Villa Adele s.n.c. – 00042 Anzio

Riserva Naturale di Monterano  
Piazza del Campo n. 9 – 00060 Canale Monterano

Riserva Naturale Montagne della Duchessa  
Viale Micangeli – 02021 Borgorose (RI)

Riserva Naturale Tevere Farfa  
Strada Provinciale Tiberina km. 28,100 – 00060 Nazzano (RM)

Riserva Naturale di Monte Navegna e Monte Cervia  
Via Roma n. 33 – 02020 Varco Sabino (RI)

Riserva Naturale della Selva del Lamone  
Corso Vittorio Emanuele III n. 395- 01010 Farnese (VT)

Riserva Naturale di Monte Casoli di Bomarzo  
Via Borghese n. 10 – 01020 Bomarzo (VT)

Riserva Naturale di Tuscania  
Via Sassi n. 49 – 01100 Viterbo

Riserva Naturale del Lago di Canterno  
Via Risorgimento n. 2 – 03010 Fumone (FR)

Riserva Naturale delle Antiche Città di Fregellae e Fabriateria  
Nova e Lago di San Giovanni Incarico  
Palazzo Comunale Piazza Umberto I – 03028 San Giovanni  
Incarico (FR)

**Al Responsabile delle Riserve Regionali gestite dalla  
Provincia di Roma**

Dipartimento V Servizio 1 Ambiente  
Via Tiburtina n. 691 – 00159 Roma

**Oggetto – Attivazione della procedura di Valutazione Ambientale Strategica per i Piani delle Aree Naturali Protette regionali di cui alla LR 29/97 e ss. mm. ii.: Circolare dell'Area Valutazione Impatto Ambientale prot. n. 044962 del 19 febbraio 2010.**

La Direttiva 2001/42/CE ha riconosciuto a tutti i cittadini interessati il diritto di partecipare anche alla elaborazione di ogni Piano di Assetto dei Parchi, perché obbliga a pubblicarne la “proposta” da sottoporre a revisione in recepimento proprio delle osservazioni presentate, consentendo così di incidere direttamente sulle scelte definitive da assumere con la successiva adozione formale del Piano.

Il D. Lgs. n. 152/ 2006 con cui lo Stato Italiano aveva recepito inizialmente la direttiva negava tale diritto spostando la partecipazione da monte a valle del procedimento di Valutazione Ambientale Strategica (VAS): per tali ragioni è stato modificato ed integrato con il DLgs. n. 4/2008, che è entrato in vigore dal 13 febbraio 2008 e che prescrive la pubblicazione solo della “proposta” di Piano (e non la sua adozione) assieme al Rapporto Ambientale.

In questi 2 anni trascorsi la Regione Lazio non solo non ha recepito con propria legge regionale il dettato normativo della procedura di VAS, ma fino allo scorso 19 febbraio non ha

nemmeno emanato una circolare esplicativa o approvato una delibera di Giunta che mettesse ordine nella materia.

All'inerzia della Giunta Regionale hanno sopperito dapprima verbalmente i funzionari dell'Assessorato all'Ambiente della Regione Lazio, che hanno elaborato una "ipotesi di lavoro" in totale difformità dal dettato normativo.

Con nota prot. n. 2 del 1.2.2010 del 5.2.20010, che si rimette in allegato per opportuna conoscenza, questa associazione ha dovuto così far presente ai responsabili della Direzione Regionale Ambiente (arch. Gioanna Bargagna) e dell'Ufficio VIA (arch. Luca Colosimo) che con riguardo al procedimento di Valutazione Ambientale Strategica (VAS) <<la "ipotesi di lavoro" che si sta facendo seguire a ben 4 Enti di gestione risulta difforme dalla normativa vigente in materia perché il 1° comma dell'art. 14 del Codice dell'Ambiente prescrive la pubblicazione della "proposta" del Piano di Assetto (assieme al Rapporto Ambientale che ne ha determinato le scelte proposte) e non certo del Piano definitivo deciso, che va invece espressamente "adottato" ai sensi del successivo art. 17 e pubblicato assieme alle misure di monitoraggio di cui al successivo art. 18>>: ha conseguentemente invitato <<le SS. LLL., ciascuna nell'ambito delle rispettive competenze, a provvedere a far codificare una procedura di VAS che risulti comunque conforme alle norme>>.

Alla suddetta nota non è stato dato a tutt'oggi nessun seguito, benché trasmessa ai sensi della legge n. 241/1990, ma con nota circolare dell'Area Valutazione Impatto Ambientale della Regione Lazio prot. n. 044962 del 19.2.2010 sono state impartite a tutte le SS. LL una serie di "precisazioni" riguardo alla <<attivazione della procedura di Valutazione Ambientale Strategica per i Piani delle Aree Naturali Protette regionali>>.

Ignorando del tutto la normativa vigente in materia, oltre che la nota di VAS che ne richiedeva il rispetto, la Circolare ribadisce una <<**pubblicazione del Piano, del rapporto ambientale e della sintesi non tecnica ai sensi dell'art. 15 del D.Lgs. 152/06 e ss. mm. ii., da effettuarsi contestualmente alla pubblicazione del Piano prevista dall'art. 26 c. 4 della L.R. 29/1997 e ss. mm. ii., a cura dell'Ente di Gestione, a seguito dell'adozione del Piano**>>.

A dimostrazione del totale vizio di legittimità della suddetta disposizione si porta il 2° comma dell'art. 6 della Direttiva 2001/42/CE che testualmente recita: <<**le autorità di cui al paragrafo 3 ed il pubblico di cui al paragrafo 4 devono disporre tempestivamente di un'effettiva opportuna di esprimere il proprio parere sulla proposta di piano o di programma e sul rapporto ambientale che lo accompagna, prima dell'adozione del piano o programma e della relativa procedura legislativa**>>

Ad ulteriore dimostrazione si riportano i seguenti riferimenti normativi del D.Lgs. n. 152/2006, così come modificato dal D.Lgs. n. 4/2008.



**V.A.S.**

Associazione  
Verdi Ambiente e Società  
ONLUS

## **CIRCOLO TERRITORIALE DI ROMA**

Via Orte n. 12 - 00189 Roma  
Tel. 333 9797338 - Fax 06 33263014  
E-mail [vas.roma@alice.it](mailto:vas.roma@alice.it)

**5° comma dell'art. 13 del D.Lgs. n. 152/2006:** <<La proposta di piano (e non il Piano di Assetto adottato, ndr.)... è comunicata, anche secondo modalità concordate, alla autorità competente>> che è l'Ufficio V.I.A. dell'Assessorato all'Ambiente della Regione Lazio.

**1° comma dell'art. 14 del D.Lgs. n. 152/2006:** <<Contestualmente alla comunicazione di cui all'articolo 13, comma 5, l'autorità procedente (cioè l'Ente Parco, ndr.) cura la pubblicazione ... nel Bollettino Ufficiale della regione ... interessata. L'avviso deve contenere: il titolo della proposta di piano, il proponente, l'autorità procedente, l'indicazione delle sedi ove può essere presa visione del piano o programma e del rapporto ambientale e delle sedi dove si può consultare la sintesi non tecnica.>>.

**2° comma dell'art. 14 del D.Lgs. n. 152/2006:** <<L'autorità competente e l'autorità procedente mettono, altresì, a disposizione del pubblico la proposta di piano ed il rapporto ambientale mediante il deposito presso i propri uffici e la pubblicazione sul proprio sito web.>>

**3° comma dell'art. 14 del D.Lgs. n. 152/2006:** <<Entro il termine di sessanta giorni dalla pubblicazione dell'avviso di cui al comma 1, chiunque può prendere visione della proposta di piano ... e del relativo rapporto ambientale e presentare proprie osservazioni, anche fornendo nuovi o ulteriori elementi conoscitivi e valutativi.>>

**Allegato VI al Codice dell'Ambiente:** <<Le informazioni da fornire con i rapporti ambientali che devono accompagnare le proposte di piani e di programmi sottoposti a valutazione ambientale strategica ...>>.

La dimostrazione maggiore della grave irregolarità messa in atto dai suddetti funzionari viene dallo stesso sito della Regione Lazio che riguardo alla VAS dà la seguente testuale informazione: <<La proposta di piano/programma è comunicata all'autorità competente e la comunicazione include il rapporto ambientale e una sintesi non tecnica dello stesso. Contestualmente a tale comunicazione l'autorità procedente cura la pubblicazione di un avviso sul BURL. Autorità competente ed autorità procedente mettono a disposizione del pubblico la proposta di piano/programma ed il rapporto ambientale mediante il deposito presso i propri uffici e la pubblicazione sul proprio sito web. La fase di consultazione ha una durata di 60 giorni decorrenti dalla pubblicazione dell'avviso sul BURL>>.

La Circolare in questione appare ancor più grave se si considera che un atto del genere doveva essere emanato caso mai dalla Giunta Regionale con apposita delibera, come ha già fatto ad es. con i criteri e le modalità per l'esercizio delle funzioni delle Province (deliberazione n. 523/2008).

Per "giustificare" la pubblicazione del Piano di Assetto già adottato e non della sola "proposta di Piano" assieme al Rapporto Ambientale, la Circolare sposta la "Proposta" (accostata anche allo "Schema") addirittura all'avvio della procedura di VAS (fase di *scoping*), per la quale invece il 1° comma dell'art. 12 del Codice dell'Ambiente obbliga l'Ente Parco alla trasmissione all'Ufficio VIA della regione Lazio di <<un rapporto preliminare



**V.A.S.**

Associazione  
Verdi Ambiente e Società  
ONLUS

## **CIRCOLO TERRITORIALE DI ROMA**

Via Orte n. 12 - 00189 Roma  
Tel. 333 9797338 - Fax 06 33263014  
E-mail [vas.roma@alice.it](mailto:vas.roma@alice.it)

*comprendente una descrizione del piano o programma e le informazioni e i dati necessari alla verifica degli impatti significativi sull'ambiente dell'attuazione del piano o programma, facendo riferimento ai criteri dell'allegato I del presente decreto>>.*

In tal modo, se la "proposta" diventa il Piano di Assetto già redatto con tutte le scelte finali già fatte e viene abbinato al Rapporto Preliminare Ambientale, viene di fatto evasa la V.A.S. vera e propria perché il Rapporto Ambientale redatto successivamente sarà fortemente condizionato da scelte già fatte che spettava invece a lui di influenzare e non farà altro che confermare una pianificazione già fatta.

Il 4° comma dell'art. 14 del D.Lgs. n. 152/2006 dispone ad ogni modo che *<<le procedure di deposito, pubblicità e partecipazione, disposte ai sensi delle vigenti disposizioni per specifici piani ..., sono coordinate al fine di evitare duplicazioni con le norme del presente decreto>>.*

**Oltre a sovrapporre 2 pubblicazioni del tutto diverse fra loro anche sui tempi (di 60 e di 40 giorni) ed a determinare quindi 2 successivi adempimenti sfasati fra loro ("parere motivato" da un lato e "controdeduzioni" dall'altro), la Circolare non si cura minimamente di evitare la duplicazione delle procedure per quanto riguarda il "parere" che deve esprimere la Comunità del Parco ai sensi della lettera b) del 3° comma dell'art. 16 della legge regionale n. 29/1997 e che è preventivo e quindi da acquisire prima della adozione del Piano: per tale aspetto la Circolare non assolve nemmeno alla finalità che doveva avere, di fare chiarezza sulla procedure da seguire, evitando duplicazioni nel rispetto della normativa vigente in materia.**

In tema di coordinamento e semplificazione dei procedimenti, la Circolare non fa sapere di quanto dispone testualmente il 3° comma dell'art. 10 del Codice dell'Ambiente: *<<la VAS e la VIA comprendono le procedure di valutazione d'incidenza di cui all'articolo 5 del decreto n. 357 del 1997; a tal fine, il rapporto ambientale, lo studio preliminare ambientale o lo studio di impatto ambientale contengono gli elementi di cui all'allegato G dello stesso decreto n. 357 del 1997 e la valutazione dell'autorità competente si estende alle finalità di conservazione proprie della valutazione d'incidenza oppure dovrà dare atto degli esiti della valutazione di incidenza. Le modalità di informazione del pubblico danno specifica evidenza della integrazione procedurale>>.*

Anche se in modo confuso e comunque poco chiaro, la Circolare lega comunque il Piano di Assetto (sia "proposto" che "adottato") al Rapporto Ambientale che lo deve *accompagnare* e che incide quindi sulle scelte finali valutandone l'impatto: a tal riguardo lo stesso Allegato VI relativo ai contenuti del Rapporto Ambientale prevede una *<<sintesi delle ragioni della scelta delle alternative individuate e una descrizione di come è stata effettuata la valutazione>>.*

Il D.Lgs. n. 152/2006, così come modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 4/2008, è entrato in vigore il 13 febbraio 2008: il comma 2-ter dell'art. 35 dispone che *<<le procedure di VAS e di*

*VIA avviate precedentemente all'entrata in vigore del presente decreto sono concluse ai sensi delle norme vigenti al momento dell'avvio del procedimento>>>.*

La "Circolare" precisa invece che i Piani di Assetto <<adottati prima del 13 febbraio 2008, in controdeduzione, controdediti o in corso di istruttoria presso Ufficio Piani del Ruolo Unico ... devono in alternativa integrare il Piano ... con la predisposizione di adeguate misure per il monitoraggio ambientale del Piano ... sulla base di uno schema-tipo di "Piano per il Monitoraggio" che sarà fornito dalla scrivente Direzione >>>.

In tale situazione risultano trovarsi i Piani di Assetto delle 5 riserve naturali regionali gestite dalla Provincia di Roma.

La Circolare precisa altresì che <<lo Schema di Piano di Monitoraggio dovrà essere approvato dal consiglio Direttivo dell'area protetta e redatto dall'Ente che provvederà all'invio dello stesso alla Regione>>>: dal momento che le 5 riserve naturali regionali sono gestite direttamente dalla Provincia di Roma, appare evidente che ad approvare lo Schema di Piano di Monitoraggio dovrà essere direttamente il Consiglio Provinciale.

La Circolare "precisa" altresì che sono soggetti all'applicazione delle procedure di VAS tutti i Piani di Assetto <<in corso di redazione o di revisione, da adottare o adottati successivamente al 13 febbraio 2008>>>, nonché i rispettivi Programmi Pluriennali di Promozione Economica e Sociale (in sigla PPES).

Per quanto risulta a questa associazione, in tale situazione rientrano sicuramente i Piani di Assetto dei seguenti parchi regionali:

- **Parco dei Castelli Romani**, il cui Consiglio Direttivo ha adottato il P.P.P.E.S. con delibera n. 22 del 21 maggio 2009 (ratificato poi con delibera n. 30 del 23.7.2009) ed il Piano di Assetto con delibera n. 23 del 21 maggio 2009, acquisendo su di esso *a posteriori* il parere della Comunità del Parco in data 20 luglio 2009 e controdeducendo poi alle osservazioni presentate a seguito della pubblicazione con delibera n. 38 del 31 ottobre 2009;
- **Parco di Veio**, il cui Consiglio Direttivo ha adottato il Piano di Assetto con delibera n. 32 del 9 dicembre 2009, senza il Rapporto Ambientale, mentre il P.P.P.E.S. è stato adottato dall'allora Commissario Straordinario con delibera n. 54 del 21 dicembre 2005, ma non ancora definitivamente approvato dalla Regione Lazio;
- **Parco di Bracciano Martignano**, che ha finito di redigere il Piano di Assetto senza nemmeno avere iniziato il procedimento di VAS e senza avere contestualmente redatto anche il P.P.P.E.S..

Per quanto riguarda il Parco dei Castelli Romani, il cui Ente di gestione ha come Direttore l'arch. Roberto Sinibaldi, che quando era Direttore del Parco di Veio con nota prot. n. 1811 del 12.6.2002 ha obbligato il Piano di Assetto alla procedura di VAS ben prima che ce ne fosse l'obbligo prescritto dal Codice dell'Ambiente: stupisce pertanto fortemente che come responsabile della correttezza amministrativa abbia ignorato (assieme alla Regione Lazio)



**V.A.S.**

Associazione  
Verdi Ambiente e Società  
ONLUS

## **CIRCOLO TERRITORIALE DI ROMA**

Via Orte n. 12 – 00189 Roma  
Tel. 333 9797338 – Fax 06 33263014  
E-mail [vas.roma@alice.it](mailto:vas.roma@alice.it)

proprio quanto già sapeva, causando ora un problema di non facile soluzione, perché si tratta di rispettare il procedimento di VAS con un Rapporto Ambientale che non può più “*accompagnare*” né un Piano di Assetto che è stato già adottato, osservato e controdedotto né il relativo P.P.P.E.S., per cui si rende necessario studiare le forme ed i modi più rispettosi della Direttiva 2001/42/CE per “legittimare” *a posteriori* una valutazione dell’impatto ambientale che andava fatta a monte e non certo a valle.

Stupisce ancor di più che gli stessi funzionari che hanno sottoscritto la Circolare, disponendo che <<*sono soggetti all’applicazione delle procedure di VAS*>> tutti i Piani di Assetto <<*adottati successivamente al 13 febbraio 2008 qualunque sia la fase di avanzamento procedurale raggiunta*>>, non abbiano correttamente instradato da subito l’Ente Parco alla procedura di VAS e non si siano accorti ora di cosa comporti una disposizione del genere per il Piano di Assetto del Parco ed il P.P.P.E.S. dei Castelli Romani.

Nella stessa identica situazione è il Piano di Assetto del Parco di Veio, che è stato adottato il 9.12.2009 senza il Rapporto Ambientale, discostandosi peraltro dalle stesse indicazioni fornite a quell’epoca solo verbalmente dalla Regione Lazio, che erano comunque quelle di adottare il Piano assieme al Rapporto Ambientale, che avrebbe dovuto “*accompagnare*” il Piano di Assetto fino alla fine della sua redazione al fine di valutare il pesante impatto delle edificazioni consentite in dichiarata e cosciente difformità dai vincoli di intrasformabilità imposti dalle prescrizioni sovraordinate dei PTP e/o del PTPR: dalla indebita pubblicazione sul sito dell’Ente Parco del Piano di Assetto (prima ancora di quella prescritta dalla legge) si evince dalle premesse della deliberazione n. 32/2009 che il 6.8.2009 è stata avviata la verifica di assoggettabilità a VAS con la trasmissione del Rapporto Preliminare Ambientale e che deve ancora terminare la fase di *scoping*, benché per legge dovrebbe concludersi entro 90 giorni dalla data di trasmissione del Rapporto Preliminare.

Sempre nella stessa identica situazione è anche il Piano di Assetto del Parco di Bracciano Martignano, che è stato finito di redigere lo scorso mese di febbraio senza nemmeno avere iniziato la verifica di assoggettabilità alla procedura di VAS, per cui l’Ente di gestione (come *autorità proponente* che elabora il Piano e come *autorità procedente* che lo adotta) si trova nella condizione di dover ignorare del tutto il Piano già finito, per cominciare l’iter a partire dal Rapporto Preliminare Ambientale.

È del tutto evidente che per tutti e tre i suddetti Piani di Assetto non è possibile far “redigere” ora il Rapporto Preliminare Ambientale (nel caso di Veio il Rapporto Ambientale), dandone l’incarico alle stesse persone che hanno già progettato definitivamente gli stessi Piani, di cui non è però al tempo stesso possibile annullare del tutto il lavoro che è stato svolto.

Una soluzione al problema può e deve essere data assegnando l’incarico di redigere il Rapporto Preliminare Ambientale (per i parchi dei Castelli Romani e di Bracciano.Martignano) e del Rapporto Ambientale (per Veio) a soggetti terzi, che comunque

8

Associazione  
Verdi Ambiente e Società  
ONLUS  
Organizzazione Non Lucrativa di Utilità Sociale

Associazione nazionale di protezione  
ambientale riconosciuta  
dal Ministero dell’Ambiente  
con Decreto del 29 marzo 1994

Via Flaminia, 53 - 00196 Roma  
Tel. 06 360 81 81  
Fax 06 360 81 827

[vas@vasonline.it](mailto:vas@vasonline.it)  
[www.vasonline.it](http://www.vasonline.it)

C.F. 97078560584  
P.IVA 06319301005  
C/c postale n. 87728002  
C.c. bancario n. 5591/30  
c/o Banca di Roma I 18  
Via Luisa di Savoia, 18 - 00196 Roma  
ABI 3002 CAB 03264



**V.A.S.**  
Associazione  
Verdi Ambiente e Società  
ONLUS

## CIRCOLO TERRITORIALE DI ROMA

Via Orte n. 12 – 00189 Roma  
Tel. 333 9797338 – Fax 06 33263014  
E-mail [vas.roma@alice.it](mailto:vas.roma@alice.it)

non siano a conoscenza delle conclusioni a cui sono arrivati i rispettivi Piani di Assetto e che per tale compito verrebbero pagati con il contributo alle spese necessarie che la stessa Circolare promette in termini di finanziamento.

Sulla base di tutti e 3 Rapporti Ambientali degli Enti Parco dei Castelli Romani, di Bracciano-Martignano e di Veio (conseguenti alla chiusura della fase di *scoping*), redatti da soggetti comunque terzi, dovrà essere operata la verifica degli impatti ambientali determinati soprattutto dalle previsioni di trasformazioni del territorio autorizzate nei Piani di Assetto già conclusi sia come zonizzazione che relativa disciplina (dettata dalla Norme Tecniche di Attuazione), che dovrà concludersi con la conseguente “revisione” dei Piani di Assetto, da pubblicare poi come “proposte” così come prescrive il Codice dell’Ambiente.

La stessa “verifica” e la conseguente “revisione” andrà operata per i P.P.P.E.S. dei Castelli Romani e di Veio.

Mentre questo tipo di operazione è possibile per il Piano di Assetto del Parco di Bracciano Martignano, perché non ancora adottato dal Consiglio Direttivo, la questione è ben diversa per i Piani di Assetto del Parco di Veio e del Parco dei Castelli Romani, perché sono stati entrambi adottati, con quello dei Castelli Romani arrivato addirittura alle controdeduzioni già trasmesse alla Regione Lazio.

Nei confronti del Piano di Assetto del Parco di Veio la Comunità del Parco in data 29.1.2010 ha espresso parere negativo chiedendo al Consiglio Direttivo l’annullamento in potere di autotutela per gravi vizi di legittimità, tra cui il procedimento dei VAS non rispettato perché il Piano è stato adottato senza rapporto Ambientale, oltre che la richiesta di parere che andava acquisito prima della adozione: con nota prot. n. 1 del 1 febbraio 2010 questa associazione ha chiesto formalmente l’annullamento per molti altri gravi vizi di legittimità.

Dal momento che il Piano di Assetto è comunque soggetto al controllo di legittimità da parte della Giunta Regionale, che dovrà annullarlo d’Ufficio se non altro per il mancato rispetto della procedura di VAS, alla inevitabile revoca della delibera n. 32/2009 dovrà far seguito il seguente iter:

- subito dopo l’annullamento della delibera di adozione, si dovranno rendere tutte le sottozone edificabili D3 e D5 totalmente conformi alle prescrizioni inderogabili sia dei PTP che del PTPR, eliminando anche tutti gli altri vizi di legittimità rilevati da VAS;
- si dovranno sottoporre le zonizzazioni del Piano così revisionato a verifica degli impatti che producono sul territorio tramite il Rapporto Ambientale, che va fatto redigere contestualmente nel frattempo da soggetti terzi sulla base delle indicazioni emerse dalle consultazioni a chiusura della fase di *scoping*, estendendo la verifica anche alle schede – progetto (dette anche schede degli interventi);
- sulla base dello stesso rapporto Ambientale si dovrà sottoporre al verifica anche il P.P.P.E.S., integrandolo con le schede-progetto;

- le scelte finali che ne scaturiranno dovranno diventare la “proposta” di Piano di Assetto da pubblicare per 60 giorni al fine di raccogliere le osservazioni che verranno presentate nell’ambito della procedura di VAS;
- contestualmente alla pubblicazione, per evitare duplicazioni scollegate delle procedure, dovrà essere richiesto alla Comunità del Parco il parere sulla “proposta” di Piano, da presentare anche come specifica “osservazione”, per dare così la possibilità di controdedurre (per di più con l’Ufficio VIA della Regione) a tutte le richieste pervenute da entrambi i fronti;
- si dovrà sottoporre a revisione non solo la “proposta” di Piano, prima della sua formale adozione (o riadozione), ma anche il P.P.P.E.S.;
- si dovrà provvedere alla successiva pubblicazione per 40 giorni assieme al Piano di Monitoraggio ed al P.P.P.E.S..

Si avrà in tal modo un Piano di Assetto partecipato e soprattutto molto più largamente condiviso, come auspicato peraltro anche dalla Comunità del Parco di Veio con il suo parere.

Lo stesso identico iter va seguito fino alla fine anche per il Piano di Assetto tanto del Parco Castelli Romani quanto del Parco di Bracciano-Martignano, con la differenza che entrambi debbono avviare la fase di *scoping* e che l’annullamento della delibera di adozione del Piano di Assetto del Parco dei Castelli Romani priva di efficacia giuridica anche le “controdeduzioni” già deliberate, che possono essere tenute comunque in considerazione, integrandole alla fine a quelle che verranno nuovamente deliberate.

**Si fa presente a tutti i Direttori in indirizzo che ai sensi del 4° comma dell’art. 24 della legge regionale n. 29/1997 sono direttamente responsabili della correttezza amministrativa e dell’efficienza della gestione: si rammenta a tutte le SS. LL. che nell’esercizio delle rispettive cariche sono tenute a rispettare e far rispettare l’intera normativa vigente in materia, da cui non possono derogare anche se autorizzati dalle “precisazioni” di un atto amministrativo interno comunque sottoposto alla legge, quale è la Circolare di cui all’oggetto.**

**In forza dell’art. 97 della Costituzione, che obbliga ad assicurare il buon andamento dei pubblici uffici ed ha sancito il principio di legalità, la presente vale anche e soprattutto come formale diffida.**

Si resta in attesa di un cortese riscontro scritto, che si richiede ai sensi degli articoli 2, 3 e 9 della legge n. 241/1990.

Distinti saluti.

Il Responsabile  
Dott. Arch. Rodolfo Bosi

Roma, 16 marzo 2010

10